

REGOLAMENTO (CE) N. 1261/96 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 1996

che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore vitivinicolo che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, occorre determinare le quantità di vini da tavola e di vini analoghi dei paesi terzi che beneficiano del regime specifico istituito da tale regolamento per l'approvvigionamento delle isole Canarie; che per rendere più agevole l'applicazione del regime in causa occorre stabilire dette quantità per il periodo dal 1º luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che, per garantire la continuità del regime specifico di approvvigionamento istituito dal regolamento summenzionato, è opportuno fissare, per dodici mesi, le quantità del bilancio per il vino nonché il livello degli aiuti applicabili;

considerando che la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2790/94, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾; che è opportuno ricordare l'applicazione di tali disposizioni nel settore del vino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento per i prodotti del settore

vitivinicolo che beneficiano dell'esonero dal dazio doganale all'importazione, per i prodotti provenienti da paesi terzi, o dell'aiuto comunitario, sono stabilite nell'allegato I.

2. Le quantità fissate per l'uno o l'altro dei prodotti di cui ai codici NC ex 2204 21 e ex 2204 29 possono essere superate entro i limiti del 20 % a condizione che venga rispettata la quantità globale fissata nell'allegato.

Articolo 2

1. L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento e provenienti dal mercato della Comunità, è fissato nell'allegato II.

2. I prodotti che fruiscono dell'aiuto sono designati secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁵⁾, in particolare nella parte 15 del suo allegato.

Articolo 3

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2790/94.

Articolo 4

L'operatore può ritirare la domanda di certificato nei tre giorni lavorativi successivi alla data di comunicazione della percentuale uniforme di riduzione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2790/94. In tal caso la cauzione relativa al certificato viene svincolata.

Articolo 5

L'aiuto di cui all'articolo 2 viene pagato per le quantità effettivamente fornite.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1996.

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

(3) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

(4) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

(5) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.